

N. R.G. 1692/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE SPECIALE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
dott. Alessandro Farolfi	Giudice Relatore
dott. Alessandro Medi	Giudice

all'esito dell'udienza del 22/06/2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1692/2016** promosso da:

E. T. con il patrocinio dell'avv.

RECLAMANTE

contro

G. V. con il patrocinio dell'avv.

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.

Il reclamo avanzato dal sig. T. E., nei termini in cui è proposto, non appare suscettibile di accoglimento e va dichiarato inammissibile.

Il procedimento è stato instaurato su ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalla sgi.ra V. G. ai fini della nomina di un consulente tecnico ai fini della valutazione del danno subito in conseguenza di un intervento di natura implantologia eseguito dal dott. E. T., nonché ai fini dell'eventuale conciliazione fra le parti.

Il richiesto accertamento tecnico con funzione conciliativa è stato ammesso dal giudice di prime cure, che ha nominato il dott. D'Errico.

Nel reclamo si sostiene che il CTU nominato avrebbe sfiorato i termini assegnati per il deposito della perizia, nonché violato i diritti di difesa e dato atto, difformemente al vero, che le proprie conclusioni fossero avallate o addirittura confermate dai CTP nominati da ciascuna delle due parti.

Viene in questa sede reclamato il provvedimento con il quale, lo stesso giudice di prime cure ha respinto l'istanza ex art. 196 c.p.c. di rinnovazione delle operazioni peritali.

A seguito della notificazione del reclamo si è costituita l'opposta, rilevando nel merito come non sussistesse alcuna nullità della perizia e come di fatto, sia pure avanti al giudice di prime cure, vi fosse stato il tempo per uno scambio di osservazioni

tecniche e giuridiche sulle risultanze dell'elaborato; in via pregiudiziale si è sostenuto l'inammissibilità del reclamo per essere stato svolto unicamente in via cartacea e non telematica.

All'udienza del 22/06/2016 il Collegio si è riservato la decisione.

2.

Ciò posto, prima ancora di qualunque altra considerazione, da ritenersi assorbita, deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. nei confronti del provvedimento gravato.

Si deve in primo luogo rilevare che l'art. 2 co. 3 lett. e bis n. 6 del d.l. n. 35/2005, convertito con modd. dalla L. n. 80/2005, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Lo scopo primario avuto di mira dal legislatore è stato quello di introdurre uno strumento deflattivo, nella consapevolezza che molteplici tipologie di cause (sia nel settore medico, come quella in esame, ma anche nel settore degli appalti o della prestazione d'opera) risultano in gran parte condizionate dall'esperimento di una consulenza che, spesse volte, è in grado di favorire la transazione o conciliazione delle parti. Da qui l'esigenza di poter anticipare tale momento accertativo e di stimolo al possibile accordo, rispetto alla stessa proposizione della domanda giudiziale ordinaria, svincolando la richiesta dalla necessaria sussistenza del *periculum in mora*.

Se vi è incertezza dottrinarica in ordine al nuovo istituto, vi è però assoluta concordia sul fatto che l'accertamento peritale con funzione conciliativa, di cui all'art. 696 bis c.p.c., non richiede quel presupposto cautelare fondamentale che è dato dal pericolo di danno grave ed irreparabile che potrebbe determinarsi nelle more del futuro giudizio di merito. L'art. 696 bis del resto, dichiara espressamente che la consulenza tecnica preventiva può essere richiesta "*anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 696*".

L'art. 696 bis co. 1 nulla dice sulla possibilità di impugnazione, rinviando all'art. 696 co. 3, che a sua volta rinvia all'art. 695 c.p.c., secondo cui il giudice decide sull'istanza di istruzione preventiva per mezzo di un'ordinanza non impugnabile.

E' noto che C. Cost. n. 144/2008 si è occupata di quest'ultima disposizione e, partendo dalla condivisibile affermazione della non impugnabilità del provvedimento positivo, ha invece sostenuto la illegittimità costituzionale della norma ove non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 696 c.p.c.

La possibilità di estendere detta pronuncia al caso del rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, di cui al diverso art. 696 bis c.p.c., è controversa ed è anzi contraddetta dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Trib. Reggio Emilia, 19/01/2012, in Giur. Merito, 2013, 5, 1010, con nota di COSTABILE).

Ma è tuttavia certamente da escludersi – anche a prescindere dalla natura non cautelare dell'istanza in decisione – nei confronti del provvedimento positivo di accoglimento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o del diverso provvedimento su cui lo stesso giudice provveda in ordine a difficoltà esecutive o richieste incidentali svolte nel corso del citato procedimento di consulenza preventiva. Del resto, tale possibilità neppure è stata ammessa dalla citata C. Cost nel caso dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. che, diversamente dall'istanza in esame, richiede pur sempre una urgenza cui far fronte in termini di cautela processuale.

Manca quindi una *eadem ratio* tale da giustificare l'estensione di quanto affermato dalla C. Costituzionale e, ancora prima, manca la stessa riconducibilità della fattispecie (provvedimento positivo e non di rigetto) al *casus* deciso dal giudice delle leggi.

Del resto, la parte che si voglia dolere di eventuali vizi della consulenza o della sua inattendibilità, ben può farlo nel successivo giudizio di merito, ove potrà opporsi alla ammissione dell'elaborato e richiedere che venga disposta una nuova CTU, risultando persino incongruo a tale fine riconoscere una reclamabilità ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

In definitiva, pertanto, come anticipato, il reclamo in esame non può trovare accoglimento e va dichiarato inammissibile. Spese compensate, stante la novità delle questioni trattate e la natura della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, respinge il reclamo proposto dal sig. T. E.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti

Ravenna 27 giugno 2016

Il Giud. relatore

Il Presidente

IL CASO.it